

una o più rate di premio. Si avrà così modo ^{anche} di diminuire notevolmente l'affluenza dei riscatti, oggi preoccupanti.

Scartata, per le ragioni accennate, la clausola del prolungamento americano, il Direttore Generale le propone, in via di esperimento, di adottare, a favore degli assicurati che ne facciano richiesta, all'atto dell'assunzione del contratto una clausola in virtù della quale quando siano state pagate almeno tre annualità di premio, in caso di mancato pagamento dei premi successivi, la polizza, purché non gravata da prestiti, rimanga in vigore in caso di morte, per l'intero capitale originario; e ciò al massimo per altri tre anni. Al termine del periodo di sospensione dei pagamenti il contraente potrà continuare a tenere in vigore il contratto, riprendendo il regolare pagamento dei premi.

Le rate scadute, con i relativi interessi composti al saggio del 5% all'anno, ove non fossero corrisposte all'atto della ripresa del pagamento dei premi, sarebbero considerate come un prestito acceso sulla polizza.

Che il contraente non intendesse riprendere il pagamento dei premi, la polizza verrebbe ridotta